



Fon.Coop

Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale
per la formazione continua nelle imprese cooperative
costituito da AGCI, Confcooperative, Legacoop e CGIL, CISL, UIL

AVVISO N. 55 DEL 26/07/2023

PIANI FORMATIVI AZIENDALI E PLURIAZIENDALI

“Piani formativi dedicati a lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione
salariale ordinari e straordinari”

Aggiornato al 28 settembre 2023

Indice dell'Avviso

1.	Finalità dell'Avviso	3
2.	Oggetto dell'Avviso piani formativi.....	3
3.	Presentatori e attuatori.....	3
	3.1 Associazioni temporanee	5
	3.2. Forme aggregative diverse dalle associazioni temporanee	6
	3.3 Soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del piano	6
4.	Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari	7
5.	Regime d'aiuti.....	7
6.	Risorse dell'Avviso.....	8
7.	Accordo di condivisione sindacale	9
8.	Tipologia di attività ammissibili	10
	8.1 Tipologia di attività formative ammissibili.....	10
9.	Durata	12
10.	Parametri di contributo per i piani.....	12
11.	Valutazione	13
12.	Formazione delle Graduatorie e approvazione dei piani.....	16
13.	Istanze di riesame dei piani	16
14.	Modalità e termini di partecipazione.....	17
15.	Documentazione per la partecipazione alla procedura	18
16.	Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani	19
	16.1. <i>Effetti dell'inammissibilità parziale dei piani pluriaziendali</i>	20
17.	Reclami e rimedi giurisdizionali	20
18.	Verifiche successive	20
19.	Convenzione	21
20.	Richiesta di anticipo del contributo.....	21
21.	Obblighi del soggetto ammesso al contributo	21
22.	Riconoscimento del contributo	22
23.	Revoca o rinuncia al contributo totale o parziale.....	22
24.	Responsabile del procedimento e chiarimenti	22
25.	Tutela dei dati personali	22
26.	Norma di rinvio	23



1. Finalità dell'Avviso

Il Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua nelle imprese cooperative – Fon.Coop –, costituito da Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), Lega Nazionale Cooperative e Mutue (Legacoop) e CGIL – CISL - UIL, riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con D.M. 10 maggio 2002, ai sensi dell'articolo 1, comma 242 della legge n. 234 del 30 dicembre 2021, al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa, con il presente **Avviso finanzia percorsi di incremento delle professionalità di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148**; tali percorsi possono concorrere anche alla realizzazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie definite ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142, recante «Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie».

2. Oggetto dell'Avviso piani formativi

Il piano formativo condiviso è un programma di attività, tra quelle ammesse nel presente Avviso, risultante da un accordo sottoscritto fra il rappresentante legale di ciascuna impresa beneficiaria, o un suo delegato, e RSU/RSA o Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori.

L'Avviso sarà aperto a tutte le aderenti indipendentemente dalla loro condizione e dal loro utilizzo delle risorse sul Conto Formativo o sul Fondo di Rotazione. Pertanto le imprese soprassoglia e sottosoglia che partecipano e ottengono un contributo sul presente Avviso non perdono le tre annualità di Conto Formativo (e possono partecipare senza cambiare canale di finanziamento). Possono altresì partecipare le imprese che hanno ottenuto finanziamenti sui precedenti Avvisi del Fondo di Rotazione e che hanno partecipato o ottenuto finanziamenti su quelli pubblicati nel 2023.

I piani formativi del presente Avviso devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022 n. 142 «Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie» come richiesto dall'articolo 2 comma 2 del Decreto interministeriale del 14 marzo 2023.

Nei piani formativi sono pertanto ammesse le seguenti attività (di cui all'art 3 del Decreto del 2 agosto 2022 n. 142): analisi dei fabbisogni di carattere formativo o di riqualificazione; valutazione in ingresso (orientamento e bilanci di competenze); valorizzazione del patrimonio delle competenze (percorsi di messa in trasparenza e individuazione delle competenze acquisite in contesti non formali); percorsi di upskilling e reskilling per innalzamento dei livelli di qualifica o per acquisire nuove qualificazioni; percorsi di attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del Decreto 16 gennaio 2013 n. 13.

3. Presentatori e attuatori

Sono oggetto del presente Avviso piani aziendali o pluriaziendali che prevedono azioni formative in relazione alla finalità dell'avviso.

Presentatori e attuatori

Possono presentare domanda di contributo e realizzare i piani formativi oggetto dell'Avviso (di



seguito definiti soggetti presentatori e attuatori dei piani):

- le imprese/enti aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici;
- i consorzi d'impresе aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese consorziate aderenti;
- le società capogruppo aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle società controllate e/o partecipate aderenti;
- le associazioni temporanee fra imprese aderenti a Fon.Coop, anche da costituire formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo, per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici;
- la capogruppo di un gruppo cooperativo paritetico per propri lavoratori/lavoratrici e soci lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti a Fon.Coop;
- i "contratti di rete" (ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009 n. 5, art. 3 comma 4 ter come convertito con l. 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.) tra imprese aderenti a Fon.Coop esclusivamente per propri soci lavoratori/lavoratrici e lavoratori/lavoratrici e per quelli delle imprese associate aderenti;
- gli Enti o società di formazione, anche in associazione temporanea costituita o da costituire formalmente dopo l'eventuale approvazione del contributo, incaricati da imprese aderenti a Fon.Coop. Gli Enti o società di formazione debbono essere accreditati presso la Regione di competenza per le attività previste dal piano. Gli organismi di formazione non accreditati presso la Regione di competenza debbono essere accreditati presso il Fondo secondo le modalità previste nel Regolamento di accreditamento delle strutture formative presso Fon.Coop disponibile sul sito www.foncoop.coop nella sezione Accreditamento.

Possono presentare piani a valere sul presente Avviso i soggetti:

- 1) che non si trovino in stato di fallimento, liquidazione giudiziale o in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nonché dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 2) che siano in regola con il documento di regolarità contributiva (DURC);
- 3) per i quali non sussistano a carico del legale rappresentante sentenze di condanna con sentenza definitiva per reati che incidono sulla moralità o affidabilità professionale e comunque per i reati elencati nell'art. 94 D.lgs. 36/2023;
- 4) per i quali non sussistano circostanze impeditive all'erogazione del finanziamento ai sensi della vigente normativa antimafia.

La modifica della composizione soggettiva del soggetto proponente o attuatore è consentita solo nei casi previsti dal presente Avviso e in ogni caso è soggetta a specifica autorizzazione del Fondo, a pena di esclusione dalla procedura ad evidenza pubblica indetta con il presente Avviso o, se intervenuta in corso di esecuzione del piano formativo, di revoca del contributo concesso.

La sostituzione dell'ente di formazione è consentita con altro ente di formazione in possesso dei requisiti richiesti dall'Avviso o con la/e stessa/e impresa/e beneficiaria.

In via generale e salve le specifiche ulteriori prescrizioni indicate nel presente Avviso, la modifica soggettiva è consentita se:



- 1) non determina, ad insindacabile giudizio del Fondo, alcun pregiudizio all'esecuzione del piano per come presentato e approvato e garantisce la coerenza del piano con le finalità del presente Avviso e con i relativi Allegati;
- 2) il nuovo soggetto proponente/attuatore sia in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso e di quelli necessari per dare esecuzione al piano approvato;
- 3) non sia volta ad eludere le disposizioni del presente Avviso.

L'interessato ad ottenere l'autorizzazione del Fondo alla modifica soggettiva deve presentare apposita richiesta, sottoscritta anche dal soggetto sostituito, che dia evidenza delle ragioni della sostituzione e della insussistenza di pregiudizi all'esecuzione del piano. Nella richiesta deve essere presente anche una dichiarazione attestante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm., il possesso da parte del soggetto "sostituito" dei requisiti previsti dall'Avviso.

Il Fondo, rilascia o nega l'autorizzazione entro trenta (30) giorni dalla presentazione della relativa domanda, in applicazione di quanto previsto dalla legge n. 241/1990 e ss. mm. e dal Regolamento sui principi del procedimento amministrativo del Fondo. A tale ultimo proposito, si precisa che le modifiche soggettive sono efficaci solo a far data dall'autorizzazione espressa del Fondo, comunicata al richiedente.

Le operazioni societarie previste dall'ordinamento - quali a titolo meramente esemplificativo, fusioni, scissioni, cessioni e trasferimenti di rami d'azienda - non costituiscono cessione della convenzione, né delega a terzi. Esse non sono soggette ad autorizzazione, ma devono essere comunicate tempestivamente al Fondo con la documentazione attestante l'intervenuta operazione e il mantenimento dei requisiti in capo al soggetto avente causa.

3.1 Associazioni temporanee

È ammessa la presentazione di un piano formativo da parte di associazioni temporanee, costituende o costituite.

Per le associazioni costituende, il soggetto mandatario, in fase di presentazione della domanda, dovrà inserire nella piattaforma la dichiarazione allegata al presente Avviso, contenente l'impegno a costituire formalmente presso un notaio l'Associazione entro 30 giorni dalla comunicazione di approvazione del contributo.

La dichiarazione deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che faranno parte del raggruppamento.

Per le associazioni già costituite, il soggetto mandatario dovrà inserire in piattaforma copia del mandato collettivo con rappresentanza stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e contenente:

- il dettaglio completo di tutti gli associati e dei loro rappresentanti;
- il mandato speciale gratuito e irrevocabile, con rappresentanza, al soggetto mandatario con specifica dei poteri ad esso conferiti;
- l'assunzione di responsabilità solidale nei confronti del Fondo da parte di tutti i soggetti associati per la realizzazione delle attività previste dal piano;
- la specificazione che l'eventuale revoca del mandato, anche per giusta causa, non avrà effetto nei confronti del Fondo.

I singoli componenti dell'associazione temporanea operano a costi reali senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati alla rendicontazione delle spese dagli stessi effettuate.

I componenti dell'associazione temporanea sono tenuti a presentare, per il tramite del mandatario, il rendiconto delle attività e delle connesse quote economiche di rispettiva competenza.

Nel piano presentato andranno specificate le responsabilità operative assegnate ad ogni soggetto con il relativo costo preventivato.



Il rapporto tra i soggetti aderenti all'associazione temporanea non è configurabile come delega a terzi.

3.2. Forme aggregative diverse dalle associazioni temporanee

I criteri previsti dal precedente paragrafo 3 *Presentatori e attuatori* si applicano alle altre forme aggregative previste dall'ordinamento (a titolo meramente esemplificativo, consorzi di cooperative, contratti di rete, gruppi cooperativi paritetici), diversi dalle associazioni temporanee. Per tali soggetti si applica, per quanto compatibile, la disciplina delle associazioni temporanee, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti del Fondo di tutti i soggetti che, nell'ambito di tali forme aggregative, partecipano all'Avviso.

3.3 Soggetti terzi coinvolti nella realizzazione del piano

Il Soggetto proponente/attuatore deve svolgere direttamente le attività del Piano, fatte salve eventuali deleghe specialistiche o affidamenti a partner qualificati, denominati "partner di progetto". Il coinvolgimento di soggetti delegati e/o partner è ammesso a condizione che:

- si tratti di acquisizioni qualificate che conferiscono all'operazione un apporto di tipo integrativo e/o specialistico di cui l'attuatore non disponga in maniera diretta;
- si tratti di interventi formativi rivolti a personale dipendente di imprese non dotate di centro di formazione interna.

Il valore complessivo delle attività delegate non può essere superiore al 30% del valore complessivo del piano. Da tale limite sono escluse le attività affidate ai partner.

Non si considera affidamento a soggetti terzi l'incarico per la realizzazione delle attività da parte di:

- una associazione temporanea o consorzio agli associati o consorziati, ovvero da parte di una impresa ad altra impresa facente parte dello stesso gruppo societario che nei confronti del soggetto presentatore operano a costi reali senza possibilità di ricarichi;
- persona fisica o studi associati se costituiti in conformità alla legge 1815 del 23 novembre 1939 e s.m.i.;
- persona fisica titolare di una impresa individuale;
- personale dell'impresa beneficiaria che nei confronti del soggetto presentatore opera a costi reali.

In nessun caso il coinvolgimento di soggetti terzi può riguardare:

- attività di direzione, coordinamento e segreteria organizzativa del piano;
- attività che contribuiscono ad aumentare il costo di esecuzione dell'operazione, senza alcun valore aggiunto proporzionato;
- accordi stipulati con intermediari o consulenti in cui il pagamento è espresso in percentuale del costo totale dell'operazione, a meno che tale pagamento sia giustificato dal beneficiario finale con riferimento all'effettivo valore dei servizi prestati.

Il partner di progetto e/o il soggetto delegato dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento, da documentare, all'interno del formulario del piano, al momento della richiesta e non potranno, a loro volta, delegare ad altri soggetti l'esecuzione anche di parte dell'attività.

Il soggetto presentatore/attuatore resterà in ogni caso responsabile nei confronti del Fondo a tutti gli effetti di legge.



I contratti stipulati tra ente presentatore e soggetto terzo dovranno essere particolarmente dettagliati nell'oggetto, nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per voci di costo. Inoltre, dovrà essere inclusa una clausola con la quale tali soggetti si impegnano, all'evenienza, a fornire agli organi di revisione e controllo sia del Fondo che dell'ANPAL, tutte le informazioni necessarie relative alle attività oggetto del presente piano.

Lo svolgimento dell'attività del "partner di progetto" avviene in applicazione del criterio dei "costi reali", senza possibilità alcuna di rendicontare ricarichi o costi aggiuntivi.

Una stessa impresa o organismo non potrà essere indicato in uno stesso piano formativo sia come soggetto delegato che come partner di progetto.

La richiesta di delega e/o di utilizzo di partner in corso d'opera deve essere inoltrata al Fondo secondo le modalità previste dal Manuale di gestione per l'autorizzazione e va effettuata prima dell'inizio delle attività oggetto della richiesta.

Il Fondo, fatta salva l'interruzione del termine per la conclusione del procedimento in caso di integrazione della domanda, rilascia o nega l'autorizzazione entro cinque (5) giorni lavorativi dalla sua presentazione.

4. Soggetti beneficiari e lavoratori destinatari

Ogni impresa aderente potrà beneficiare di più piani a valere sul presente Avviso.

Sono soggetti beneficiari imprese o altri organismi con le seguenti caratteristiche:

- che al momento della presentazione del piano siano aderenti o che abbiano espletato la procedura di adesione al Fondo tramite Uniemens e/o DMAG in conformità con quanto previsto dal *Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo* del Fondo (Cfr. Capo Terzo – Articolo 11); Tale circostanza sarà oggetto di autodichiarazione, alla quale deve essere allegato, qualora la procedura all'INPS sia in corso, il flusso UNIEMENS con relativa ricevuta di invio all'INPS. Il Fondo si riserva di verificare che l'adesione relativa alla matricola INPS o posizione DMAG interessata dal piano sia confermata nel data base Inps al momento dell'erogazione del contributo, pena la revoca dello stesso; è onere del soggetto proponente e dell'impresa beneficiaria assicurarsi tramite il cassetto previdenziale dell'impresa che l'adesione sia andata a buon fine. Per ulteriori specifiche si rimanda al Manuale di gestione dell'Avviso;
- che si impegnino a rimanere aderenti a Fon.Coop per almeno il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano formativo;
- che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo (salvo il caso previsto dall'art. 186 bis del Regio Decreto 16/3/1942 n. 267) di amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999), di amministrazione straordinaria speciale (Legge 39/2004), di liquidazione per scioglimento volontario, o che non abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali condizioni.

Sono destinatari dei piani lavoratori beneficiari di trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148; possono essere altresì destinatari lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie definite ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022, n. 142, recante «Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie».

5. Regime d'aiuti



Per i contributi concessi a valere sull'Avviso si applica la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato di cui ai seguenti Regolamenti: “*Fondi interprofessionali per la formazione continua – Regolamento per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua esentati ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014*” - approvato con D.D. 27/Segr. D.G./2015 e successivo D.D. 96/Segr. D.G./2014 del 17.12.2014 di modifica – Direzione Generale per le Politiche Attive, i Servizi per il lavoro e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica elettronica della Commissione (SANI) Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883 e modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 e prorogato fino al 31/12/2023**; *Regolamento (UE) N. 651/2014* della Commissione del 17 giugno 2014; *Regolamento (UE) n. 1407/2013* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea “*de minimis*” e modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2020/972 DELLA COMMISSIONE del 2 luglio 2020 e prorogato fino al 31/12/2023**; *Regolamento (UE) 1408/2013* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti “*de minimis*” nel settore della produzione dei prodotti agricoli modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2019/316 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2019 e prorogato fino al 31/12/2023**; *Regolamento (UE) 717/2014* relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato CE agli aiuti “*de minimis*” nel settore della pesca e modificato dal **REGOLAMENTO (UE) 2020/2008 DELLA COMMISSIONE dell'8 dicembre 2020 e prorogato fino al 31/12/2023**.

I citati Regolamenti sono consultabili nella sezione “normativa” del sito www.foncoop.coop e approfonditi nel Manuale di gestione dell'Avviso.

La concessione dei contributi è inoltre subordinata alla interrogazione del **Registro Nazionale Aiuti** e alla registrazione del contributo da parte di Fon.Coop ai sensi dell'art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i. e delle disposizioni attuative.

6. Risorse dell'Avviso

Le risorse destinate ai piani ai sensi del presente Avviso ammontano ad € **11.217.000,00 su base nazionale** derivanti dal rimborso di cui all'articolo 1, comma 242 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 di cui € 5.702.059,00 relative all'annualità 2022 e € 5.514.885,00 relative all'annualità 2023.

Ferme le risorse destinate, il Fondo si riserva, in ogni caso di:

1. ridurre il contributo richiesto per il singolo piano sulla base della valutazione tecnica (demandata al Gruppo di Valutazione, come indicato al capitolo 11) di uno o più elementi del medesimo o in ragione del superamento dei massimali, ai sensi dell'Avviso e di tutta la documentazione regolamentare in ogni caso riferibile all'Avviso;
2. integrare le risorse per completare il finanziamento dei piani utilmente collocati in graduatoria;
3. integrare le risorse dell'Avviso anche con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

Per la redazione delle graduatorie il Fondo procederà a:

1. collocare in ordine di punteggio totale per ogni graduatoria regionale i piani idonei (punteggio pari o superiore alla soglia minima);
2. in caso di piani con medesimo punteggio totale l'ordine in graduatoria sarà quindi determinato in base al punteggio ottenuto con riferimento alla sola griglia di valutazione qualitativa; nel caso persistano punteggi *ex aequo* si prenderà in considerazione l'ordine di presentazione dei piani (numero di protocollo).

I criteri sopra indicati fanno riferimento e si applicheranno limitatamente a piani ammissibili e idonei a norma del presente Avviso.

Nel caso di risorse residue almeno pari ad € 100.000,00 sulla prima scadenza saranno destinate al finanziamento dei piani a valere sulla seconda scadenza dell'Avviso di cui al successivo capitolo .

7. Accordo di condivisione sindacale

Il piano formativo aziendale condiviso risulta da un accordo sottoscritto fra il rappresentante legale di ciascuna impresa beneficiaria coinvolta nel piano, o suo delegato, e RSU in cui siano presenti tutte le Organizzazioni Sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil o RSA di tutte le Organizzazioni Sindacali costituenti il Fondo o per il tramite delle rappresentanze territoriali o settoriali dei lavoratori afferenti a CGIL, CISL, UIL.

In caso di assenza di una o più Organizzazioni Sindacali in azienda l'accordo fra la rappresentanza aziendale e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori può essere sottoscritto dalle strutture sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil per il tramite della organizzazione settoriale/territoriale competente, con riferimento alle Organizzazioni Sindacali non presenti in azienda.

Fon.Coop chiarisce ai fini dell'ammissibilità che l'accordo deve:

- indicare espressamente nel testo dell'accordo sindacale tutte le imprese coinvolte nel piano;
- essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria o da altro soggetto dal medesimo nominato tramite delega che dovrà essere redatta secondo il *fac simile* reso disponibile sul sito del Fondo e allegata nel formulario *on line* di presentazione del piano;
- riportare in modo chiaro il nominativo e la struttura di appartenenza di tutti i firmatari dell'accordo stesso per la parte sindacale;
- essere sottoscritto dalle organizzazioni sindacali coinvolte (CGIL-CISL e UIL) o in alternativa devono essere state inviate le raccomandate come di seguito specificato.

Per quanto concerne il testo del documento di condivisione esso è lasciato alla libera determinazione delle parti. Tuttavia è richiesto che:

- si faccia esplicito riferimento alla richiesta di contributo a Fon.Coop;
- siano richiamate le specifiche iniziative formative (compresi i *voucher* di formazione) previste dal piano e i destinatari delle stesse;
- siano indicate, dove previsto nel piano, specifiche funzioni che svolgono i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori (esempio: monitoraggio).

Nel caso in cui nella RSU non siano presenti tutte le Organizzazioni Sindacali afferenti a Cgil, Cisl, Uil o le RSA non siano di tutte le Organizzazioni sindacali costituenti il Fondo o nel caso in cui in un'azienda non ci sia una rappresentanza sindacale costituita, il legale rappresentante o suo delegato dovrà inviare il testo dell'accordo alle Organizzazioni Sindacali settoriali/territoriali di riferimento non presenti, richiedendo il loro consenso, con raccomandata con avviso di ricevimento spedita entro il **15/10/2023** termine da intendersi essenziale.

Il consenso si intende acquisito se non sia stata inviata, da alcuna organizzazione, una risposta negativa all'impresa richiedente ed in copia al Fondo entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione (c.d. silenzio-assenso).

Qualora i lavoratori destinatari della formazione siano presenti in più province e/o in più regioni ma appartengano al medesimo settore, l'accordo può essere condiviso con le rappresentanze sindacali che organizzano le singole rappresentanze dislocate sul territorio o con le rappresentanze sindacali di gruppo se trattasi di struttura societaria con queste caratteristiche ovvero, in loro assenza con le



rappresentanze sindacali della sede legale della/e impresa/e beneficiaria/e purché nel testo dell'accordo siano riportate le varie sedi e/o i settori interessati.

Qualora i lavoratori destinatari della formazione appartengano a settori diversi, l'accordo può essere condiviso con le rappresentanze sindacali confederali di CGIL, CISL e UIL del livello di competenza.

Si precisa che saranno ritenuti validi anche gli accordi di condivisione che:

- siano sottoscritti dalle imprese beneficiarie con le diverse sigle sindacali di categoria afferenti a CGIL, CISL, UIL per i piani che coinvolgano lavoratori di più imprese appartenenti a settori diversi;
- siano sottoscritti dalle imprese beneficiarie con le diverse sigle sindacali territoriali afferenti a CGIL, CISL, UIL delle provincie interessate per piani che coinvolgano lavoratori di più provincie;
- siano sottoscritti dalle imprese beneficiarie con le diverse sigle sindacali territoriali o settoriali afferenti a CGIL, CISL, UIL delle varie provincie e/o regioni coinvolte nel caso di piani che coinvolgano lavoratori di più regioni.

L'accordo sindacale dovrà essere inserito **esclusivamente** nel formulario *on line* attraverso la funzione di upload nella sezione specifica (Condivisione) entro il termine di validazione del formulario del piano. Per i documenti relativi all'accordo sindacale e alla eventuale delega alla sottoscrizione non è richiesta la firma digitale o l'invio del cartaceo originale. Ai fini dell'ammissibilità e/o della valutazione non saranno presi in considerazione accordi inviati in altra modalità o oltre il termine di validazione del piano previsto per il **31/10/2023**.

In caso di mancata ottemperanza anche ad una sola delle condizioni di cui al presente articolo, il piano non sarà considerato ammissibile.

8. Tipologia di attività ammissibili

I piani formativi del presente Avviso devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 2 agosto 2022 n. 142 «Modalità di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione dei lavoratori beneficiari di integrazioni salariali straordinarie» come richiesto dall'articolo 2 comma 2 del Decreto interministeriale del 14 marzo 2023.

Le attività non formative ammissibili sono quelle funzionali alla realizzazione del piano (quali ad esempio progettazione, analisi di fabbisogni formativi, coordinamento, monitoraggio e valutazione, amministrazione e rendicontazione).

Sono ammissibili inoltre, in coerenza con quanto previsto dall'art. 3 del Decreto 142 del 2 agosto 2022, le seguenti attività non formative **destinate ai lavoratori in formazione**:

- valutazione in ingresso (orientamento e bilanci di competenze);
- valorizzazione del patrimonio delle competenze (percorsi di messa in trasparenza e individuazione delle competenze acquisite in contesti non formali).

8.1 Tipologia di attività formative ammissibili

I piani possono prevedere percorsi di upskilling e reskilling per l'innalzamento dei livelli di qualifica o per acquisire nuove qualificazioni.

Oltre a quanto già indicato al capitolo precedente i percorsi formativi devono rispettare i criteri di seguito riportati.

La formazione deve essere progettata per **conoscenze e competenze** comprendendo per queste ultime idonee attività di valutazione finalizzate al rilascio all'allievo di una attestazione degli apprendimenti acquisiti trasparente e spendibile (cfr. Circolare dell'ANPAL n. 1 del 10/04/2018 capitolo 3.2).

Tutti i percorsi dovranno prevedere in esito il rilascio di una attestazione di trasparenza, di validazione o di certificazione dei risultati di apprendimento, in conformità con le disposizioni definite ai sensi e per gli effetti del decreto 16 gennaio 2013 n. 13.

Non sono ammessi percorsi di formazione obbligatoria ad esempio quelli sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008.

Sono ammesse le seguenti modalità formative, anche tra loro combinate, da svolgere in presenza o in modalità virtuale, da utilizzare anche attraverso percorsi personalizzati che:

1. configurano processi di comunicazione prevalentemente ad una via (lezioni frontali, seminari, ecc.);
2. promuovono il confronto su problemi e situazioni reali (simulazioni, analisi di caso, *role playing*, esercitazioni, gruppi di studio, laboratori, ecc.);
3. strutturano momenti formativi ad hoc fuori dall'aula (*tutoring, mentoring, coaching, ecc.*);
4. consentono di sperimentare quanto acquisito durante il percorso formativo (*project work*);
5. realizzano formazione a distanza (FAD on line asincrona) con adeguate piattaforme basate su LMS (Learning Management System).

Nei percorsi formativi **non è ammissibile la modalità formativa del *Training on the job***. L'impresa beneficiaria assume l'impegno a rispettare questa prescrizione sia al momento della presentazione che alla rendicontazione del piano.

Si precisa altresì che, per quanto riguarda la formazione a distanza, vanno rispettate le indicazioni riportate nella **Circolare Anpal n. 4 del 28 dicembre 2020**, pubblicata sul sito del Fondo.

È richiesto che per ciascuna attività formativa (ad eccezione dei *voucher*) siano previste almeno 4 ore di formazione.

Sono ammissibili anche *voucher* individuali di formazione. Per *voucher* si intende un buono formativo che consente ad un singolo lavoratore dell'impresa beneficiaria del piano la partecipazione ad uno specifico percorso di formazione erogato da un organismo di formazione che sia:

- un'università pubblica o privata riconosciuta dall'ordinamento nazionale o Centro di Ricerca direttamente collegato;
- accreditato presso Fon.Coop;
- accreditato presso la Regione di competenza;
- accreditato/istituito/riconosciuto/autorizzato da un organismo pubblico (Ministero dei Trasporti, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero della Salute, MIUR, altro) secondo la normativa nazionale o internazionale;
- in possesso di certificato UNI EN ISO;
- un ordine/collegio professionale;



- un ITS che rilascia titoli di istruzione secondaria;
- un erogatore di percorsi certificati e riconosciuti;
- un concessionario “esclusivo” (ed autorizzato alla formazione) di software, programma, contenuto specialistico, piattaforma digitale e/o titolare di brevetto.

Il soggetto erogatore del *voucher* non può essere il soggetto proponente del piano.

Non è possibile presentare piani di soli voucher.

9. Durata

Le azioni previste dal piano formativo debbono essere avviate entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del piano e concludersi entro **12** mesi dalla data di inizio attività. Il piano dovrà essere rendicontato entro 45 giorni dalla data di chiusura delle attività.

Possono essere presentate attraverso il sistema Gifcoop richieste motivate di proroga entro i seguenti termini:

- proroghe di avvio del piano entro il termine ultimo di 30 gg (60 gg dalla approvazione del contributo);
- proroghe di chiusura del piano entro il termine ultimo di 2 mesi (14 mesi dall’inizio del piano);
- proroghe di rendiconto del piano entro il termine ultimo di 30 gg (75 gg dalla chiusura del piano).

In ogni caso i piani dovranno essere rendicontati entro il termine massimo del 21/02/2025.

Fon.Coop si riserva la facoltà di valutare proroghe straordinarie rispetto ai predetti termini, in caso di ragioni debitamente motivate e documentate dal richiedente (che devono essere straordinarie o non prevedibili al momento della presentazione del piano), assicurando al contempo il bilanciamento tra il principio di favor participationis unitamente all’esigenza di completamento dell’attività formativa.

10. Parametri di contributo per i piani

Le specifiche modalità di compilazione del preventivo dei piani formativi sono contenute nel Manuale di gestione dell’Avviso.

Ogni singolo piano non deve prevedere una richiesta di contributo superiore a **€300.000,00**.

I piani debbono rispettare il **parametro massimo di costo di € 165,00 per ora formazione**.

Dal calcolo del costo ora formazione è escluso il costo:

- dei lavoratori in formazione (voce C1);
- dei *voucher* (voce A2.8);
- il costo delle attività non formative delle voci A1.3 Selezione – Orientamento e A1.4 Bilanci di competenze.

All’interno del contributo previsto il piano può prevedere uno o più *voucher* individuali di formazione nel rispetto di quanto previsto nell’articolo “Tipologia di attività ammissibili”.

Il Fondo riconosce un contributo massimo per singolo *voucher* formativo individuale di **€ 2.500,00** (dal calcolo è escluso il costo dei lavoratori in formazione). Per il *voucher* formativo non è richiesto il rispetto di un parametro massimo di costo ora formazione.

Nella predisposizione del **preventivo del piano** il soggetto proponente dovrà attenersi alle seguenti prescrizioni:

- i costi delle voci A1.3 Selezione – Orientamento e A1.4 Bilanci di competenze possono essere al massimo il **35%** del costo del piano (Area A+AreaB);
- i costi della voce A2 Realizzazione delle attività formative deve essere almeno il **50%** del costo del piano (Area A+AreaB).

Le percentuali indicate per i piani devono essere calcolate sul costo totale del piano (Area A + Area B della Scheda G) escluso il costo dei lavoratori in formazione (Area C).

Il costo aziendale dei lavoratori in formazione (voce C1.1 costo dei lavoratori in formazione) costituisce esclusivamente cofinanziamento privato a carico dell'impresa beneficiaria.

In caso di mancato rispetto delle previsioni di cui al presente articolo troveranno applicazione le previsioni e facoltà riservate a Fon.Coop di cui all'articolo "Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani" ovvero, ove richiamate, quelle di cui al precedente articolo "Risorse dell'Avviso".

11. Valutazione

I piani presentati sono valutati da un Gruppo di Valutazione indipendente, individuato secondo le procedure del Fondo sulla base delle seguenti griglie divise in due parti: la prima di merito, la seconda recante criteri automatici:

Griglia Qualitativa

Criteri	Indicatori	Sottocriteri	Punt. max
Impresa e strategie aziendali	Descrizione delle caratteristiche dell'impresa/ beneficiaria, dei fabbisogni formativi e loro correlazione con le strategie aziendali	Descrizione della realtà aziendale (servizi e/o principali attività produttive, mercato di riferimento) e delle principali sfide in termini di riposizionamento d'impresa	0-5
		Descrizione dei fabbisogni formativi e dei processi di riorganizzazione ed innovazione attesi; descrizione delle metodologie utilizzate per l'acquisizione delle informazioni (colloqui, interviste strutturate, questionari ecc)	0-5
Subtotale			10



Qualità progettuale	Descrizione e coerenza della struttura progettuale: obiettivi ed esiti attesi; articolazione dei percorsi formativi: durata; conoscenze e competenze da acquisire; metodologie impiegate; modalità di verifica didattica e valutazione degli esiti formativi	Descrizione dettagliata dei moduli didattici e degli obiettivi formativi: conoscenze e competenze che verranno acquisite con il percorso formativo; rispondenza del singolo percorso formativo ai fabbisogni rilevati; rispondenza delle metodologie didattiche ai contenuti sviluppati e gli esiti attesi; processi e metodologie di valutazione degli apprendimenti	0-20
	Metodologie di apprendimento impiegate	Descrizione delle metodologie didattiche che si intendono utilizzare per favorire contesti e processi di apprendimento sostenibili, inclusivi ed efficaci rispetto alle caratteristiche dei partecipanti e agli obiettivi formativi che si intendono raggiungere (competenze che verranno acquisite)	0-5
	Spendibilità della formazione	Descrizione della spendibilità delle competenze acquisite dal lavoratore sia all'interno che all'esterno dell'impresa beneficiaria	0-5
	Adeguatezza dell'assetto organizzativo e di tutte le risorse professionali impiegate	descrizione del team di progetto e adeguatezza dei profili individuati (descrizione di eventuali soggetti delegati e/o partner di progetto) per le attività non formative	0-5
		descrizione e adeguatezza dei profili individuati (descrizione di eventuali soggetti delegati e/o partner di progetto) per le attività formative	0-5
	Sostenibilità delle azioni formative	Sostenibilità e cantierabilità delle azioni formative in relazione alle metodologie di apprendimento e ai tempi di realizzazione	0-5
Subtotale		45	
caratteristiche e contesto dei destinatari	Competenze in ingresso	Descrizione dei destinatari coinvolti distinti per figure professionali ed analisi delle competenze in ingresso.	0-5
	Competenze in uscita	Descrizione delle competenze attese in uscita suddivise per figure professionali e della specifica tipologia di	0-10



		Certificazione/attestazione coerente con il percorso formativo proposto	
	Prospettive lavorative	Descrive il risultato atteso in termini di riassorbimento nella realtà aziendale di provenienza oppure in termini di incremento dell'occupabilità del lavoratore in funzione di processi di mobilità e ricollocazione in altre realtà lavorative	0-5
Subtotale			20
Attività in itinere e finali	Metodologie di monitoraggio in itinere e valutazione in itinere e finale;	Definizione degli obiettivi dell'attività di monitoraggio e della tipologia di valutazione, le aree di indagine, le modalità di rilevazione delle informazioni, la tempistica, le fasi, il personale coinvolto nella realizzazione dei singoli interventi ed i risultati/ prodotti attesi	0-5
Subtotale			0-5
Totale	NB: Minimo richiesto 45/80		80

Solo ai piani che raggiungono il punteggio minimo di 45 punti su 80 viene sommato il punteggio della parte "calcolata".

Griglia automatica

Criteria	Indicatori	Sottocriteri	Punt Max
Bilateralità	Accordo di condivisione sottoscritto dalla/e impresa/e beneficiaria/e con le organizzazioni sindacali	Procedura silenzio assenso (3 raccomandate) 0 punti;	0-7
		oppure	
		Accordo di condivisione firmato da una organizzazione sindacale (e due raccomandate) 2 punti;	
		oppure	
		Accordo di condivisione firmato da due organizzazioni sindacali (e una raccomandata) 4 punti;	
		oppure	
Accordo di condivisione firmato da tutte e tre le organizzazioni sindacali 7 punti;			



	Partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori alle attività di monitoraggio e valutazione	Nell'accordo (sottoscritto da almeno una organizzazione sindacale) è indicato il coinvolgimento dei rappresentanti sindacali alle attività del piano (formazione, monitoraggio, valutazione)	0-3
sub totale			10
Piano finanziario	Congruità dei costi indiretti	Incidenza della somma delle voci A3, B1.1, B1.2, B1.3 e B1.7 rispetto al totale del preventivo inferiore al 20%	0-5
	Economicità del costo ora formazione	Massimale 165,00 €/h. =0	0-5
		inferiore a 160,00 €/h =2	
		inferiore a 150,00 €/h =3	
		inferiore a 140,00 €/h =5	
subtotale			10
TOTALE			20

Sono considerati idonei al finanziamento i piani che raggiungano il punteggio complessivo minimo di **65/100**.

NB. Saranno oggetto di valutazione i formulari e gli allegati presenti in piattaforma entro il termine di validazione del piano (termine ultimo 31/10/2023 per la prima scadenza), pertanto l'eventuale documentazione inviata o inserita in piattaforma oltre tale termine con qualsiasi modalità non sarà presa in considerazione.

12. Formazione delle Graduatorie e approvazione dei piani

Le graduatorie vengono predisposte secondo quanto stabilito al precedente capitolo 6 del presente Avviso.

La graduatoria definitiva sarà approvata dal Consiglio di Amministrazione e successivamente pubblicata sul sito www.foncoop.coop, entro **45 giorni** solari dal termine ultimo per la presentazione dei piani fissato dall'Avviso, nelle modalità di cui all'art. 14 del *Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo* del Fondo.

In ogni caso Fon.Coop invierà attraverso il sistema GIFCOOP una e-mail automatica a tutti i proponenti con la comunicazione degli esiti delle procedure di gara.

13. Istanze di riesame dei piani

Il soggetto proponente, entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, potrà presentare richiesta motivata di riesame del punteggio attribuito al proprio piano formativo.

Fon.Coop sottoporrà tali richieste al Gruppo di Valutazione che provvederà, quindi, a riesaminare nel merito la richiesta pervenuta. Una volta conclusa tale successiva valutazione sarà cura del Gruppo di Valutazione trasmettere le risultanze al Fondo che provvederà a darne riscontro ai soggetti proponenti.

Non saranno prese in considerazione istanze di riesame manifestamente generiche.



Avverso i provvedimenti di diniego di accoglimento della richiesta di riesame è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, nel termine decadenziale previsto dal d. lgs. n. 104/2010 e ss. mm., recante il Codice del processo amministrativo.

14. Modalità e termini di partecipazione

1. Per la partecipazione al presente Avviso sia i soggetti proponenti sia le imprese beneficiarie dovranno essere **preventivamente registrati** al sistema informativo del Fondo, GIFCOOP, secondo quanto riportato nel *Regolamento disciplinante le modalità per la registrazione nel sistema informativo di Fon.Coop* pubblicato sul sito.

2. I soggetti proponenti sono tenuti ad attenersi oltre a quanto previsto dal presente Avviso anche a quanto previsto dal “*Manuale di gestione*” in quanto documentazione regolamentare del presente Avviso.

3. Il piano formativo condiviso deve essere predisposto utilizzando esclusivamente il sistema *on line* GIFCOOP.

4. Per i soggetti presentatori di cui all’art 4 quali Consorzi, ATi e ATS di imprese o enti di formazione da costituire o costituiti, Capogruppo, Contratti di Rete si deve procedere alla configurazione del Gruppo nel sistema *on line* seguendo le indicazioni dello specifico manuale utente prima della creazione del piano formativo che intendono presentare.

5. Le procedure per il corretto caricamento delle informazioni nel sistema GIFCOOP e sull’utilizzo dello stesso sono riportate sui seguenti manuali, disponibili sul sito del Fondo, che l’utente **ha l’onere di consultare**:

- **Manuale utente di registrazione;**
- **Manuale utente anagrafica;**
- **Manuale utente di gestione dei gruppi;**
- **Manuale utente per la presentazione dei piani formativi – Fondo di Rotazione;**
- **Manuale utente di gestione utenti;**

6. Il caricamento dei formulari *on line* per i piani della sarà attivo dal 02/10/2023.

7. Il termine ultimo per la validazione dei piani è fissato alle ore 13:00 del giorno 31/10/2023.

Dopo aver compilato tutte le schede previste dal formulario il soggetto proponente dovrà cliccare sul tasto “validazione piano”. Il Sistema Informativo a seguito dell’esito positivo della validazione procederà con l’assegnazione del numero di protocollo che attesterà l’avvenuta acquisizione del piano da parte del sistema. Nel sistema il piano passerà allo stato “validato”.

8. Successivamente alla validazione l’utente dovrà scaricare la documentazione da sottoscrivere utilizzando esclusivamente la firma digitale (o firma elettronica avanzata) e **completare la procedura di presentazione entro e non oltre il 7/11/2023**. Trascorso tale termine non sarà più possibile procedere con la presentazione del piano. I piani si intendono presentati nel sistema *on line* solo dopo avere inserito nel sistema la documentazione prevista e debitamente sottoscritta digitalmente ed aver cliccato sul tasto “valida e invia allegati”. Nel sistema il piano passerà allo stato “presentato”.

9. Le dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritte digitalmente e inserite a sistema non possono essere sostituite o integrate dopo la validazione (anche se i termini della presentazione non sono scaduti).

Le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno essere **esclusivamente** caricate sul sistema.



Non sono ammesse modalità diverse da quella descritta al comma precedente e, pertanto, l'eventuale invio cartaceo e/o a mezzo posta elettronica delle dichiarazioni per le quali non sia stata effettuata la procedura di caricamento sulla piattaforma saranno considerate inammissibili.

10. Fon.Coop si riserva le facoltà di prorogare i termini di presentazione dei piani – in presenza di ragioni obiettive, non dipendenti dal Fondo medesimo – dandone tempestiva comunicazione esclusivamente tramite la pubblicazione sul sito del Fondo www.foncoop.coop.

11. Nel caso di eventuali risorse residue si prevede una seconda scadenza: in questo caso i piani dovranno essere presentati a partire dal **15/01/2024** e essere **validati entro le ore 13:00 del giorno 15/02/2024** e comunque nel rispetto di tutte le procedure e i vincoli previsti dal presente Avviso. Successivamente alla validazione l'utente dovrà scaricare la documentazione da sottoscrivere e **completare la procedura di presentazione entro e non oltre il 21/02/2024**.

Per quanto riguarda l'accordo di condivisione di cui al capitolo 7 del presente Avviso si precisa che per questa seconda scadenza la raccomandata dovrà essere inviata alle Organizzazioni Sindacali settoriali/territoriali di riferimento non presenti in azienda, richiedendo il loro consenso, con raccomandata con avviso di ricevimento o pec entro il **1/02/2024** termine da intendersi essenziale.

I proponenti dei piani non ammissibili o che sono stati valutati non idonei (punteggio minimo inferiore alla soglia richiesta) sulla prima scadenza potranno concorrere sulla seconda scadenza inserendo *ex novo* il piano formativo nella piattaforma. Si precisa che saranno ritenuti validi gli accordi di condivisione sindacale già prodotti per la prima scadenza (che dovranno essere nuovamente inseriti in piattaforma).

15. Documentazione per la partecipazione alla procedura

La documentazione prevista per la partecipazione alla procedura, di cui al presente Avviso, è la seguente:

1. **domanda di contributo** direttamente emessa dal sistema *on line* dopo la validazione del piano resa ex D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del proponente o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del proponente;
2. **dichiarazione per ogni impresa** beneficiaria direttamente emessa dal sistema *on line* dopo la validazione del piano resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 e sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del beneficiario o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del beneficiario;
3. **accordo di condivisione** sottoscritto dalle parti sociali con le modalità e i termini previste dal presente Avviso (cfr. capitolo 7) e caricato esclusivamente nella piattaforma *on line*;
4. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatari di associazioni temporanee non ancora costituite, **dichiarazione costituenda associazione temporanea** direttamente emessa dal sistema *on line dopo la validazione del piano* resa ex D.P.R. 28-12-2000 n. 445 sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante di ciascun componente dell'A.T.I./A.T.S o da soggetto, correttamente inserito secondo quanto previsto dal Manuale utente gestione utenti e autorizzato in piattaforma, legittimato ad impegnare la volontà del componente dell'A.T.I./A.T.S..
5. limitatamente ai piani presentati da soggetti mandatari di associazioni temporanee già costituite, consorzi, contratti di rete o Gruppi Cooperativi Paritetici **atto di costituzione a**



norma di legge.

La documentazione prevista nei punti 1, 2, e 4 dovrà essere caricata nel sistema *on line* e dovrà essere firmata digitalmente. Si precisa che si considera altresì valida la firma elettronica avanzata ai sensi degli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (c.d. CAD).

È cura e responsabilità del soggetto proponente che i dati comunque presenti nella piattaforma GIFCOOP (ad esempio anagrafica, costituzione gruppi) siano corrispondenti al vero e aggiornati alla data di presentazione del piano.

16. Ammissibilità - Cause di esclusione dei piani

Il Fondo, provvede alla nomina di apposita Commissione, composta da membri interni al Fondo, per la verifica della regolarità e completezza delle domande di partecipazione e dei relativi allegati, ai fini dell'ammissibilità delle domande e per l'avvio alla successiva fase della valutazione di merito.

Ai fini del presente Avviso costituiscono **causa di inammissibilità dei piani** le seguenti ipotesi:

1. mancato possesso, alla data di presentazione del piano, dei requisiti di partecipazione stabiliti dal presente Avviso;
2. mancata validazione dal sistema *on line* di cui all'art. 14 del presente Avviso;
3. mancato rispetto dei termini previsti ai fini della validazione dei piani e delle modalità di presentazione della documentazione previsti all'art. 14 del presente Avviso;
4. sottoscrizione della documentazione, non emessa direttamente dal sistema dopo la validazione, di cui ai punti 1, 2, e 4 del capitolo 15;
5. assenza dell'accordo sindacale o non conformità alle prescrizioni di cui all'art. 7 del presente Avviso concernenti la condivisione sindacale;
6. assenza o irregolarità della sottoscrizione del/dei firmatario/i nella persona del legale rappresentante o del soggetto formalmente delegato ad impegnare la volontà del soggetto indicato nella dichiarazione stessa, tali da determinare incertezza assoluta in ordine al soggetto che ha reso e sottoscritto le autodichiarazioni ai sensi del DPR n. 445/2000;
7. mancato completamento e/o mancato rispetto dei termini della procedura di validazione per la presentazione della domanda di partecipazione (in particolare nel caso in cui i file relativi alla documentazione da presentare siano stati caricati a sistema ma non sia stato cliccato l'apposito **tasto di validazione**);
8. presentazione di documentazione manipolata, contraffatta o comunque alterata, anche rispetto ai modelli predisposti dal Fondo;
9. nel caso di aggregazioni fra soggetti proponenti (associazioni temporanee, consorzi, contratti di rete, Gruppi Paritetici), qualora i soggetti componenti il gruppo non risultino i medesimi tra il piano formativo e la documentazione inserita nel sistema *on line* in base alla procedura di creazione del "Gruppo" in piattaforma, come previsto dal "*Manuale di Gestione Gruppi GIFCOOP*";
10. presentazione della domanda di partecipazione e/o dei relativi allegati che non siano stati inseriti nella piattaforma *on line* secondo le procedure di cui all'art. 15;
11. ogni altra irregolarità prevista espressamente dal presente Avviso e dal Manuale di gestione quale causa di inammissibilità;
12. aver reso informazioni false;



Nel corso della verifica di ammissibilità dei piani Fon.Coop si riserva di chiedere i necessari chiarimenti o integrazioni sulla documentazione presentata. Le predette richieste verranno inoltrate dal Fondo a mezzo PEC entro **10 giorni** solari dal termine ultimo di presentazione dei piani fissato dall'Avviso. Le integrazioni dovranno essere fornite a mezzo PEC dal soggetto presentatore entro **5 giorni** solari dalla richiesta del Fondo. Il Fondo si impegna ad esaminare le integrazioni pervenute entro **5 giorni** solari dal ricevimento.

In caso di mancato invio della documentazione e/o di documentazione comunque non conforme, il Fondo comunicherà l'esclusione dalla procedura di valutazione.

La **verifica della firma digitale** e la successiva estrazione degli oggetti firmati deve essere effettuata con software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45. La verifica della firma elettronica digitale può essere effettuata anche tramite applicazioni *on line*.

Si informano i soggetti proponenti che per la verifica della documentazione di partecipazione presente in piattaforma e firmata digitalmente il Fondo utilizza i seguenti **software**:

- DIKE
- GoSign

I soggetti proponenti sono invitati a verificare che tutta la documentazione presentata (domanda di contributo, dichiarazioni delle imprese beneficiarie ed eventuale impegno alla costituzione dell'ATI/ATS) con firma digitale sia riscontrabile dai predetti software.

I file devono consentire non solo di rilevare la presenza delle firme digitali ma ovviamente di visionare la documentazione ivi contenuta. Non è sufficiente che il documento nel suo contenuto sia visionabile se la firma non risulti presente e conforme.

I produttori dei predetti programmi e applicazioni rendono disponibili per il download i propri prodotti gratuitamente.

Il Fondo non è responsabile per qualsiasi malfunzionamento dei sistemi di applicazione e/o lettura della firma digitale in dotazione ai soggetti proponenti e/o beneficiari dei piani.

16.1. Effetti dell'inammissibilità parziale dei piani pluriaziendali

Qualora venisse dichiarata inammissibile la documentazione presentata da una o più imprese beneficiarie, il piano medesimo potrà essere considerato comunque ammissibile a condizione che l'esclusione della/e impresa/e non determini il venir meno del requisito della pluralità del piano e sempreché non determini alcun pregiudizio all'esecuzione del piano per come presentato, che sia garantita la coerenza del piano con le finalità del presente Avviso e con i relativi Allegati e che le attività formative previste possano considerarsi scindibili tra loro.

17. Reclami e rimedi giurisdizionali

Avverso gli atti della procedura oggetto del presente Avviso potranno essere proposti i rimedi stabiliti dal *Regolamento per l'attuazione dei principi del procedimento amministrativo* approvato dal Fondo agli artt. 17 (*Reclami*) e 18 (*Rimedi giurisdizionali*).

18. Verifiche successive

Il Fondo, prima della sottoscrizione della Convenzione, procederà alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione, oggetto di autodichiarazione di cui al capitolo 15, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante *pro tempore* del proponente o da soggetto formalmente delegato ad impegnare la volontà del primo, sui soli proponenti utilmente collocati nella graduatoria finale in ossequio al principio di concentrazione del procedimento amministrativo, di cui alla legge n. 241/1990. Il controllo da parte del Fondo riguarderà la seguente documentazione:



- visura camerale aggiornata del soggetto proponente;
- documento di regolarità contributiva (DURC).

È facoltà del Fondo disporre la verifica a campione sulle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 3 del presente Avviso mediante richiesta dell'estratto del certificato penale del casellario giudiziario (art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313) del legale rappresentante del soggetto proponente (nel caso di Contratti di rete, Gruppi Cooperativi Paritetici, A.T.I./A.T.S. del legale rappresentante di tutti i componenti).

Pertanto, i proponenti assegnatari di un contributo dovranno inserire in piattaforma la documentazione sopraccennata.

19. Convenzione

A seguito di esito positivo della verifica dei requisiti di cui all'articolo precedente il Fondo procederà alla sottoscrizione della Convenzione con il soggetto proponente e attuatore.

Qualora, nelle more delle attività di verifica, il soggetto proponente intenda dare inizio alle attività del piano ne ha facoltà purché abbia contezza che, in assenza dei requisiti di partecipazione di cui al presente Avviso, il Fondo non procederà alla firma della convenzione ed ogni costo maturato o sostenuto per la realizzazione del piano formativo resterà a carico del soggetto proponente che non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento. In tal caso il piano decadrà con effetto immediato dalla graduatoria di cui all'art. 12 del presente Avviso.

20. Richiesta di anticipo del contributo

Successivamente alla firma della Convenzione da parte del Fondo di cui all'art. 19, il soggetto attuatore potrà richiedere acconti e/o anticipazioni sull'importo del contributo approvato, la cui erogazione sarà valutata da parte di Fon.Coop.

Resta inteso che per la richiesta degli acconti e delle anticipazioni il soggetto attuatore dovrà fornire adeguata garanzia fideiussoria come indicato nel Manuale di gestione.

21. Obblighi del soggetto ammesso al contributo

È fatto obbligo al soggetto attuatore di:

- rispettare quanto previsto, per le attività di progettazione, gestione e rendicontazione, dal "**Manuale di Gestione Avviso**" pubblicato sul sito www.foncoop.coop;
- inserire in piattaforma la Convenzione sottoscritta digitalmente entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione sul sito delle graduatorie. Il Fondo procederà successivamente alla verifica per l'accettazione della Convenzione;
- inserire in piattaforma la documentazione richiesta di cui al capitolo 15 del presente Avviso;
- dare avvio al piano entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione del piano e comunque previa sottoscrizione della Convenzione;
- in caso di avvio del piano prima della pubblicazione delle graduatorie rispettare le specifiche procedure previste dal "Manuale di Gestione Avviso" per l'avvio sotto responsabilità (solo per la Linea 1);
- realizzare il piano nelle modalità approvate dal Fondo ed indicate nel formulario di presentazione;
- effettuare la chiusura del piano entro 12 mesi dalla data di avvio del piano,;



- rispettare il preventivo economico presentato e approvato salvo quanto diversamente disposto nel “Manuale di Gestione Avviso”;
- inviare il rendiconto finale dei piani entro e non oltre 45 giorni dalla data di fine del piano, salvo proroghe autorizzate dal Fondo e comunque entro il termine massimo del **21/02/2025**;
- comportarsi secondo buona fede e comunicare al Fondo qualsiasi modifica che possa interessare l’attuazione del piano formativo.

Nell’acceptare il contributo il soggetto attuatore si impegna incondizionatamente a sottoporsi ai controlli in itinere ed ex post disposti dal Fondo. Si impegna inoltre a fornire i dati di monitoraggio in itinere del piano ogni qual volta ne sia richiesto dal Fondo o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È fatto obbligo all’impresa beneficiaria di rimanere aderente al fondo per il tempo di realizzazione e rendicontazione del piano.

Il soggetto proponente e le beneficiarie del piano prendono altresì atto che il Fondo è dotato di un Modello organizzativo e di un Codice etico, disponibili sul sito istituzionale, di cui si impegnano a rispettare i principi.

22. Riconoscimento del contributo

Il contributo approvato sarà riconosciuto se, oltre alle prescrizioni del presente Avviso, alla conclusione del piano per **ciascuna attività formativa** siano rispettate le seguenti condizioni:

- ✓ siano svolte le ore di formazione approvate nel formulario;
- ✓ i partecipanti effettivi siano almeno il 70% di quelli previsti nel formulario. Per partecipanti effettivi si intendono gli iscritti che hanno frequentato almeno il 70% delle ore previste dall’attività formativa.

Nel caso in cui non vengano realizzati uno o più *voucher* previsti dal piano l’importo corrispondente sarà decurtato dal contributo concesso.

23. Revoca o rinuncia al contributo totale o parziale

Il Contributo approvato sarà soggetto a revoca nelle ipotesi previste dallo schema di convenzione, allegato al presente Avviso.

È possibile rinunciare al contributo tramite sottoscrizione di apposita autodichiarazione del soggetto beneficiario e, se diverso dal beneficiario, anche del soggetto proponente.

24. Responsabile del procedimento e chiarimenti

Il R.U.P. è il Presidente del Fondo. Eventuali chiarimenti e informazioni relative all’Avviso possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica:

- avvisispeciali@foncoop.coop

Le risposte alle richieste pervenute saranno pubblicate, in forma anonima, nella sezione FAQ dell’Avviso sul sito del Fondo.

25. Tutela dei dati personali

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita nell’ambito della presente procedura saranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini del procedimento di gara. A tal fine Fon.Coop si impegna a



mantenere la riservatezza ed a garantire l'assoluta sicurezza dei medesimi, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Si informa che il trattamento dei dati forniti dai partecipanti nel corso della presente procedura, o, comunque, acquisiti da Fon.Coop, si svolgerà in conformità delle prescrizioni di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dalle disposizioni nazionali di legge e regolamentari in materia.

I partecipanti prendono contezza delle facoltà riconosciute in materia dalla legge e nel contempo con la partecipazione alla seguente procedura autorizzano il loro consenso al relativo trattamento dei dati in favore di Fon.Coop.

26. Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso trovano applicazione lo Statuto, i regolamenti del Fondo, la normativa ad esso applicabile per quanto riguarda le attività formative, nonché il codice civile, in quanto applicabile.

Roma, 25 luglio 2023

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DI FON.COOP